

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 902985 (FASCICOLO N. 024448)

- **“Mediocredito Italiano S.p.A.”** (“Banca”), con sede in Milano, Via Montebello n. 18, ivi fiscalmente domiciliata, capitale sociale di € 992.043.495,00 società unipersonale, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13300400150, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all’albo delle banche e appartenente al “Gruppo Intesa Sanpaolo” iscritto all’albo dei gruppi bancari, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- **“Progind S.r.l.”** (“Impresa”), con sede in Azeglio (TO), Strada Tomboletto n. 1, ivi fiscalmente domiciliata, capitale sociale di € 99.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 07357500011, rappresentata dal Signor Gallo Aldo, nato a Tronzano Vercellese (VC) il 21 marzo 1942, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato con deliberazione consiliare in data 29 settembre 2008;

convengono quanto segue:

Di seguito si riportano in sintesi le condizioni economiche dell’operazione oggetto del presente contratto, che troverà nel prosieguo una compiuta e dettagliata regolamentazione:

FINANZIAMENTO DI € 1.200.000,00 in un’unica erogazione.

RIMBORSO CAPITALE: in quote costanti con periodicità trimestrale con inizio dal 31 marzo 2017 e termine al 30 giugno 2028.

LIQUIDAZIONE INTERESSI: trimestrale posticipata con inizio dal 30 settembre 2016.

SAGGIO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI: sino al 30 settembre 2016 tasso del 2,05%, pari all’Euribor a tre mesi rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la data di stipula del presente contratto, aumentato di 2,30 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in ogni trimestre successivo, Euribor a tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del trimestre precedente, aumentato di 2,30 punti e arrotondato allo 0,05 superiore.

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA: tasso variabile pari al tasso via via vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti.

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce interessi di mora a carico dell'Impresa e a favore della Banca, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso.

Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull'importo complessivamente dovuto, a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

METODO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno successivo a quello di addebito alla Banca delle somme erogate e comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni.

Gli interessi di mora sono calcolati sulla base dell'anno civile.

COMMISSIONE PER RIMBORSO ANTICIPATO, ANCHE PARZIALE: commissione pari all'1% del capitale restituito anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all'ultima scadenza contrattuale.

COMMISSIONE IN CASO DI DECADENZA DAL TERMINE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, DI RECESSO DALLO STESSO O DI PROCEDURE CONCORSUALI: 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi.

ONERI VARI

diritti forfettari d'istruttoria: € 6.000,00.

oneri fiscali: l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto o ad atti comunque connessi, e ai pagamenti dovuti.

spese per qualsiasi atto comunque connesso o conseguente alla revisione: a carico dell'Impresa.

ULTERIORI ONERI VARI (che la Banca si riserva di modificare unilateralmente nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 118 del d. lgs. 385/1993)

spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo): € 5,00.

diritti di revisione: pari all'1,50% del debito residuo, con un minimo di € 1.500,00.

commissione per certificazione: € 150,00.

commissione per elaborazione di conteggi: € 100,00.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: 2,183%

PREMESSO CHE

- l'Impresa ha richiesto alla Banca la concessione di un finanziamento;
- la Banca, in relazione al predetto finanziamento, ha inoltre richiesto, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 248/1999, l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ("Fondo") costituito presso Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. ("BdM - MCC") ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- è già stata accordata la garanzia del Fondo nei limiti dell'80% del finanziamento.

Art. 1

- a) La Banca accorda all'Impresa, che accetta, un finanziamento di € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00).

Il finanziamento è destinato a far fronte al fabbisogno finanziario dell'Impresa conseguente alla realizzazione degli investimenti indicati nella richiesta di intervento del Fondo.

- b) L'erogazione viene effettuata con valuta in data odierna, come segue:
- quanto ad € 400.776,67 per estinguere ogni credito derivante dal finanziamento n. 93317 concesso dalla Banca all'Impresa con contratto stipulato in data 30 settembre 2015;
 - quanto ad € 799.223,33, al netto di quanto dovuto ai sensi del successivo Art. 6, mediante accredito sul conto corrente IBAN n. 100000463769, IBAN IT13B0306930540100000463769, intestato all'Impresa presso Intesa Sanpaolo S.p.A..

Art. 2

- a) L'Impresa si obbliga a rimborsare il finanziamento in linea capitale mediante il versamento di n. 46 rate, dell'importo di € 26.086,95 ciascuna, ad eccezione della prima dell'importo di € 26.087,25, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal 31 marzo 2017 e termine al 30 giugno 2028.
- b) Gli interessi sulle somme erogate, calcolati dal giorno successivo a quello del corrispondente addebito dei conti della Banca, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni, saranno versati dall'Impresa il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
- c) Qualora l'erogazione avvenga in coincidenza con una delle suddette scadenze ovvero nei quindici giorni precedenti, gli interessi saranno versati a partire dalla prima scadenza successiva.

- d) Nel caso in cui una rata di capitale o interessi non scada in un Giorno Lavorativo Target (per tale intendendosi un giorno in cui pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target – Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System), la relativa scadenza verrà posticipata al Giorno Lavorativo Target seguente; se tale giorno cada nel mese successivo, la scadenza in questione verrà anticipata al Giorno Lavorativo Target precedente.

In nessun altro caso i termini di pagamento subiranno modifiche, quand'anche scadano in un giorno non lavorativo bancario.

- e) Gli interessi saranno calcolati ad un tasso variabile periodicamente dal giorno seguente la scadenza di ciascuna rata interessi.

Il saggio nominale annuo degli interessi è del 2,05% sino al 30 settembre 2016, pari all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'ACI (Financial Markets Association), il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la data di stipula del presente contratto, aumentato di 2,30 punti, e arrotondato allo 0,05 superiore; per ogni periodo di interessi successivo, gli interessi saranno calcolati ad un tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a tre mesi, rilevato, come sopra, il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi, aumentato di 2,30 punti ("Spread"), e arrotondato allo 0,05 superiore.

L'ultimo valore del suddetto parametro, quale pubblicato, prima della data odierna, su "il Sole 24 ore" (dove tale parametro è normalmente rilevabile), è pari a – 0,298%.

In caso di mancata rilevazione del predetto parametro si farà riferimento alla media aritmetica, troncata al terzo decimale, dei tassi, rilevati nel giorno sopra indicato, offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un deposito interbancario in euro di importo paragonabile all'ammontare del capitale residuo per la durata di tre mesi, quali comunicati alla Banca dalle sedi principali di almeno due delle seguenti banche: ABN-AMRO BANK N.V., Deutsche Bank, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A..

- f) Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che esprime in una percentuale annua del credito concesso il costo totale del credito stesso a carico dell'Impresa, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese che l'Impresa ha sostenuto e/o deve sostenere in relazione al presente contratto dei quali la

Banca è a conoscenza (sono comunque esclusi gli oneri e le spese connessi alla prestazione di servizi accessori e quelli meramente eventuali, nonché le spese notarili), è pari al 2,183%.

g) L'Impresa potrà rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché:

- ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 10 giorni;
- il rimborso avvenga in coincidenza con una scadenza contrattuale;
- corrisponda gli interessi maturati sulla quota rimborsata.

In ogni caso di rimborso anticipato, totale o parziale, l'Impresa dovrà corrispondere una commissione pari all'1% (uno per cento) del capitale restituito anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all'ultima scadenza contrattuale.

Si precisa che ogni volta che nel presente contratto viene richiamata l'espressione "anno solare" deve intendersi il periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

h) Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produrrà dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso interessi di mora a carico dell'Impresa e a favore della Banca, calcolati in base all'anno civile, ad un saggio variabile pari al tasso via via fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su "Il Sole 24 Ore"), attualmente pari allo 0,25%, aumentato di 7 (sette) punti.

Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora matureranno sull'importo complessivamente dovuto, a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

Gli interessi di mora non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche.

i) Qualora l'Impresa abbia verso la Banca più debiti scaduti anche in dipendenza di altri rapporti, la Banca determinerà l'imputazione dei versamenti.

In caso di restituzione anticipata parziale del finanziamento, le somme versate saranno imputate proporzionalmente a tutte le rate a scadere, salva comunque la facoltà delle parti di concordare una diversa imputazione.

j) I pagamenti si intenderanno eseguiti alla data in cui le somme entreranno nella disponibilità della Banca.

Art. 3

- a) L'Impresa darà tempestivamente notizia alla Banca, fornendole ogni documentazione relativa:
- di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte;
 - di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
 - di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci;
 - dell'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende;
 - di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;
 - dell'eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell'eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda da essa esercitato;
 - dell'eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal presente finanziamento.
- b) L'Impresa invierà alla Banca entro il 31 luglio di ogni anno:
- copia del proprio bilancio, delle relazioni degli organi di gestione e di controllo e del verbale della relativa approvazione, nonché l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali quali risultanti al momento della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio in questione;
 - copia dell'eventuale bilancio consolidato del gruppo cui appartenga, della connessa relazione sulla gestione e della relazione degli organi o dei soggetti cui ne è demandato il controllo, quali depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
- Resta inteso che in nessun caso il bilancio dell'Impresa potrà essere redatto in forma abbreviata.
- c) L'Impresa si obbliga a fornire ogni altro dato o notizia che la Banca ritenesse ragionevolmente di richiedere.

- d) L'Impresa si dichiara sin d'ora disponibile a consentire eventuali indagini tecniche o amministrative e qualunque controllo, anche mediante ispezioni o sopralluoghi, da parte di incaricati della Banca, di BdM - MCC nonché da parte di funzionari comunitari.

L'Impresa si obbliga:

- ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro, nonché ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
 - a fornire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Banca, la documentazione comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo.
- e) L'Impresa si impegna altresì a far sì che a fronte di ogni importo dovuto in dipendenza del presente contratto il relativo pagamento possa sempre avvenire mediante procedura di pagamento Sepa Direct Debit (SDD).
- f) L'Impresa dichiara di aver preso visione dei fogli informativi predisposti dalla Banca ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
- g) La Banca assume esplicito impegno alla massima riservatezza circa i dati e le notizie forniti.

Art. 4

Le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono assunte dall'Impresa con vincolo solidale e indivisibile anche con eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5

La Banca a mezzo posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ritorno, avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento o di recedere dallo stesso, o di comunicare la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:

- a) l'Impresa non rispetti gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal presente contratto;
- b) la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dall'Impresa risultino non veritiere;
- c) l'Impresa non adempia anche uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3, lettera a);
- d) l'Impresa non adempia anche uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3, diversi da quelli di cui alla relativa lettera a) o comunque si verifichino i fatti previsti all'Art. 3, lettera a), e siano decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della Banca, inviata tramite raccomandata con avviso

di ritorno, della sua intenzione di avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo a causa del predetto inadempimento o del verificarsi dei predetti fatti, senza che gli stessi siano venuti meno o vi sia stato posto rimedio;

- e) la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri o ipoteche giudiziali aventi per oggetto beni di proprietà dell'Impresa;
- f) per qualsiasi causa una garanzia venga meno o non possa essere fatta valere o si verifichino eventi da cui possano derivare tali effetti ovvero il valore di una garanzia diminuisca per qualsiasi causa in modo da essere insufficiente alla sicurezza della Banca, e, in tutti tali casi, l'Impresa non presti altra idonea garanzia entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca, inviata tramite raccomandata con avviso di ritorno;
- g) la Banca abbia notizia dell'inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dall'Impresa nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto.

Nei casi di risoluzione, di recesso dal contratto o di decadenza dal termine, la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori e di agire, senza preventive formalità, per il relativo recupero.

In tutti i casi di risoluzione, recesso dal contratto, decadenza dal termine o procedure concorsuali sarà dovuta alla Banca una commissione pari al 3% (tre per cento) del capitale non ancora scaduto alla data dei predetti eventi.

Art. 6

Con riferimento al combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell'art. 12 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato nella G.U n. 300 del 23 dicembre 2013), la Banca, con il consenso dell'Impresa, non esercita l'opzione a favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale mancato esercizio l'Impresa assume a proprio carico qualsiasi onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto in relazione al presente contratto, ad atti connessi o dipendenti o ai pagamenti dovuti in forza del contratto stesso, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità. Relativamente all'imposta di bollo, comunque dovuta, la relativa somma di € 16,00 sarà trattenuta in occasione dell'erogazione.

In occasione dell'erogazione sarà altresì trattenuta, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la somma di € 6.000,00, ancora dovuta dall'Impresa a fronte dell'istruttoria svolta in relazione al presente finanziamento.

Qualora la Banca, per qualsiasi motivo, non imputabile alla Banca stessa, non fosse in grado di effettuare alcuna erogazione, la somma di cui al precedente capoverso dovrà essere immediatamente versata alla Banca a semplice sua richiesta scritta.

Sono inoltre a carico dell'Impresa: (i) i diritti di revisione, pari all'1,50% del debito residuo, con un minimo di € 1.500,00, oltre alle spese per qualsiasi atto comunque connesso o conseguente alla revisione; (ii) la commissione per certificazione, pari ad € 150,00; (iii) la commissione per elaborazione di conteggi, pari ad € 100,00; (iv) le spese per ogni lettera, salvo la prima, con la quale la Banca solleciti il pagamento di somme dovute, pari ad € 5,00 fermo restando che tali solleciti potranno essere trasmessi anche con strumenti di comunicazione telematica.

La Banca invierà all'Impresa comunicazioni in merito all'ammontare ed alla scadenza di ogni rata, in forma scritta o in via telematica. Il mancato ricevimento da parte dell'Impresa di dette comunicazioni non consentirà alla stessa di contestare alla Banca alcun inadempimento.

Salvo che non sia diversamente previsto, ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e inviata, a mezzo corrispondenza ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- se alla Banca
Mediocredito Italiano S.p.A.
Via Montebello n. 18
20121 Milano
indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.mediocreditoitaliano.com;
- se all'Impresa (quand'anche si tratti di comunicazioni relative a mancati pagamenti o a qualsiasi altro inadempimento)
Progind S.r.l.
Strada Tomboletto n. 1
10010 Azeglio (TO)
indirizzo di posta elettronica certificata: progind@open.legalmail.it;

ovvero ai diversi recapiti che ciascuna parte potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni o all'indirizzo di posta elettronica certificata che risulterà tempo per tempo iscritto al registro delle Imprese.

Art. 7

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo e comunque nel rispetto di quant'altro prescritto dall'art. 118 del d. lgs. 385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), gli importi dovuti dall'Impresa, a vario titolo convenuti nel presente contratto, compresi tra gli "ulteriori oneri vari" nella sintesi, circa le condizioni economiche dell'operazione, che precede le pattuizioni in cui si articola il contratto stesso, fermo restando che, in caso di esercizio della suddetta facoltà, l'Impresa avrà il diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche in questione.

Art. 8

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Nel caso in cui sorga una controversia relativa al presente contratto o comunque connessa o dipendente, l'Impresa, assistita, ai sensi di legge, da avvocato, prima di adire l'autorità giudiziaria, dovrà previamente esperire il procedimento di cui al successivo punto 1. ovvero il procedimento di mediazione di cui al successivo punto 2:

1. se l'Impresa, dopo aver inviato un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca, non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito "<http://www.arbitrobancariofinanziario.it>", o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
2. l'Impresa, anche senza preventivo reclamo, e la Banca possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito "<http://www.conciliatorebancario.it>" o chiesto alla Banca) ovvero ad altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Comunque, laddove una parte decidesse di ricorrere all'autorità giudiziaria, per ogni controversia dipendente dal presente contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 9

L'Impresa dichiara di aver ricevuta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e che la stessa è conforme al presente atto.

L'Impresa autorizza la Banca a presentare questo atto alla società Poste Italiane Spa e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la "data certa" mediante validazione temporale con sistemi elettronici. L'Impresa prende atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale dell'atto, è previsto il suo trattamento e la sua conservazione da parte della predetta società

Azeglio (TO), 29 luglio 2016

Mediocredito Italiano S.p.A.

(matricola _____)

Progind S.r.l.

L'Impresa approva specificamente l'Art. 2, lettera h) (interessi di mora e capitalizzazioni conseguenti all'inadempimento), l'Art. 5 (casi di risoluzione del contratto o di recesso dallo stesso), l'Art. 7 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) e l'Art. 8 (risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro competente).

Progind S.r.l.

L'Impresa dichiara di aver ricevuto una copia in originale del presente.

Azeglio (TO), 29 luglio 2016

Progind S.r.l.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione prot. n. 51513/2010 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 il 20/07/2010 estesa in data 28/11/2013.